

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL’ITET “A. CAPITINI”, PERUGIA

Premesso:

- a- che la Provincia di Perugia è proprietaria della palestra dell’ITET "Aldo Capitini", Perugia;
- b- che la palestra indicata al precedente punto è prioritariamente destinata all’uso scolastico degli studenti in orario curricolare;
- c- la Provincia intende affidare la palestra suddetta, in ottemperanza all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 38/2021, in orario extrascolastico, a società sportive del territorio mediante avviso pubblico finalizzato all'individualizzazione di soggetti idonei alla gestione extrascolastica della palestra per attività sportiva;
- d – richiamata la Delibera della Presidente della Provincia n. 137 del 2015;
- e – vista la Legge Regionale nr. 5 del 12 Marzo 2007, la Legge Regionale nr. 5 del 7 Giugno 2017 che modifica ed integra la Legge Regionale nr. 19 del 23 Settembre 2009;
- f- richiamata la determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrarre nr. 2025/____ con la quale si approva lo schema di seguito riportato;
- g – che in data 20/12/2024 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso finalizzato alla concessione della palestra in oggetto:
- h - che con DD 2025/____ si è proceduto ad aggiudicare la concessione a _____ che ha offerto un canone di concessione pari a €_____ all’anno (canone di concessione € 4.200,00/annuo a base d’asta soggetto a rialzo);

tutto ciò premesso

TRA

la **Provincia di Perugia** (P.I. 00443770540) nella persona dell’Ing Andrea Moretti, nato a Perugia il 17/01/1974, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali e, quindi, in valida rappresentanza dell’Ente stesso.

e

(C.F. _____) nella persona di

_____, nato a _____ il _____ in _____

qualità di legale rappresentante e quindi in valida rappresentanza dell'ente stesso, di seguito **gestore**;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Concessione palestra

La Provincia di Perugia, come sopra rappresentata, concede al gestore, la gestione extrascolastica della palestra dell'ITET "Aldo Capitini", Perugia identificata al NCEU del Comune di Perugia, Fg. 250 p.lla 57 sub 3.

Il gestore, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, ha la facoltà di concedere a società sportive la palestra in sub-convenzione a condizione che la subconcessione riporti quanto prescritto nel presente atto e la durata non sia superiore allo stesso.

Resta fermo che la Provincia per tutto quanto previsto dal presente contratto si rappresenterà direttamente ed unicamente col gestore.

Art. 3

Orario di utilizzo della palestra

La palestra, nei giorni feriali, e comunque dalle 8 alle 13,30 e in orario pomeridiano fino alle 17.00 fino ad un massimo di cinque pomeriggi alla settimana (da concordare con la Dirigenza Scolastica), è destinata agli studenti dell'istituto scolastico per le attività curricolari, comunicate con calendario trasmesso alla Provincia di Perugia all'inizio dell'anno scolastico: inoltre l'utilizzo scolastico può avvenire per assemblee e per specifiche esigenze didattiche, le cui richieste vanno effettuate con almeno cinque giorni di preavviso. La Provincia si riserva, per particolari esigenze, l'utilizzo esclusivo della palestra in orario extrascolastico per un massimo di 4 giorni l'anno, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Il gestore provvederà entro Ottobre di ogni anno, alla trasmissione del **calendario annuale di utilizzo** extrascolastico alla Provincia ed alla Dirigenza Scolastica.

Rimane inteso che il gestore condurrà la palestra anche durante il periodo di chiusura della scuola, nei periodi di vacanze natalizie e pasquali.

La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di interrompere l'accesso alla palestra nel caso in cui si verificano particolari ed urgenti necessità di interventi manutentivi, debitamente comunicati.

La Provincia di Perugia si riserva il diritto di accedere alla palestra in qualsiasi momento lo riterrà opportuno, al fine di verificarne le condizioni e di controllarne la regolarità di utilizzo.

Art. 4

Modalità di affidamento

La palestra viene affidata per attività didattico/sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali della medesima.

La concessione non prevede la presenza di pubblico. Nel caso in cui il contraente intenda utilizzare la struttura anche con presenza di pubblico ogni valutazione, lavori conseguenti restano a suo completo carico, previa autorizzazione della Provincia.

La palestra viene concessa alle seguenti condizioni:

- il gestore dovrà assicurare la perfetta funzionalità e fruibilità della palestra nel rispetto e nella piena osservanza delle norme di legge e di regolamenti vigenti;
- il gestore si impegna a promuovere la pratica e lo sviluppo dello sport, favorendone l'utilizzo a tutte le associazioni sportive presenti nel territorio, che ne faranno richiesta, nei limiti della disponibilità dell'orario;
- il gestore garantisce ed attua, in relazione alla sua quota di utilizzo, a sua totale cura e spese, la conservazione della palestra comprensiva di tutte le attrezzature, accessori ed impianti tecnici evitando qualsiasi danneggiamento (salvo quello derivante da normale usura); a tale proposito sarà firmato contestualmente al presente atto apposito verbale di presa in consegna della palestra. Nel caso in cui, durante l'orario di affidamento, venisse rilevato danno o deterioramento sotto il profilo patrimoniale, il gestore dovrà comunicarlo tempestivamente all'Istituto Scolastico e all'Amministrazione Provinciale. Nel caso di atti

vandalici, il gestore dovrà sporgere denuncia presso l'Autorità Giudiziaria ovvero alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri nelle sedi territorialmente competenti, informandone in tempo reale la Provincia;

- i danni arrecati nel corso dell'orario di affidamento e risalenti alla responsabilità di custodia del gestore, dovranno essere riparati dalla stessa nei tempi e con le modalità più opportune. In tal senso dovranno essere prontamente attuate tutte le azioni ed i comportamenti utili al ripristino, secondo le caratteristiche originarie, di quanto danneggiato al fine della continuità del servizio.

Art. 5

Responsabilità a carico del gestore

Il gestore si assume ogni onere e responsabilità derivanti dalla conduzione della palestra, compresa l'ordinaria manutenzione di ogni parte o attrezzatura della palestra, relativamente all'uso che ne viene fatto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di impiantistica sportiva, edilizia e igienico-sanitaria, ivi incluse le attrezzature sportive. Il tutto attuando gli interventi con continuità temporale, al fine di conservare la medesima nelle condizioni migliori, nonché di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività, la sicurezza, l'agibilità e il decoro complessivo della palestra.

Nel caso in cui interventi di qualsiasi tipologia richiedano la temporanea chiusura della palestra, il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento a qualsiasi titolo da parte della Provincia.

E' data facoltà al gestore di acquistare arredi ed attrezzature utili allo svolgimento delle attività praticate. Tali acquisti dovranno essere realizzati a totale carico del gestore nel pieno rispetto delle vigenti normative. La custodia di tali arredi ed attrezzature è di esclusiva competenza del gestore.

La Provincia non risponderà di furti e danneggiamenti in merito. Eventuale utilizzo promiscuo di tali attrezzature con la Scuola dovrà essere concordato con la stessa.

Al gestore è fatto divieto di eseguire e comunque procedere di propria iniziativa a modifiche dello status quo del complesso sportivo.

Art 6

Obblighi a carico del gestore

La gestione della palestra comporterà per il gestore l'assunzione diretta dei seguenti obblighi, nelle ore di utilizzo extrascolastico di cui al precedente art. 3:

- apertura, chiusura e conduzione della palestra mediante l'impiego di proprio personale;
- pulizia generale della palestra e di tutte le attrezzature;
- custodia della palestra, delle strutture e delle attrezzature ivi collocate;
- controllo di tutte le attività esercitate nella palestra assicurando la costante presenza di propri incaricati, nonché l'impiego delle più idonee ed adeguate attrezzature, in particolare quelle atte a prevenire danni in generale e in particolare al parquet o eventuale altra pavimentazione;
- rinnovo o acquisto ex novo di articoli e attrezzature sportive ed altri beni mobili necessari alla funzionalità del complesso immobiliare;
- corresponsione di un canone annuale, di seguito specificato;
- acquisizione dei provvedimenti e/o titoli abilitativi comunque denominati necessari allo svolgimento di tutte le attività esercitate.
- Pagamento di tutte le tassazioni connesse all'uso della palestra;

Art. 7

Canone annuo di concessione

Il gestore dovrà corrispondere alla Provincia di Perugia un canone annuale di concessione pari a € - (canone di concessione € 4.200,00/annuo a base d'asta soggetto a rialzo).

Il canone dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate. La prima rata dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla stipula del presente atto.

Il mancato pagamento nei termini indicati comporta l'immediata risoluzione in danno del presente atto, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

Art. 8

Utenze

Il gestore dovrà rimborsare alla Provincia di Perugia i consumi lordi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, dietro richiesta scritta da parte della Provincia.

Eventuali ricorsi e/o osservazioni in merito dovranno pervenire entro **15 giorni** dal ricevimento delle lettere, scaduti i quali le richieste si intenderanno accettate: ad ogni modo le eventuali osservazioni trasmesse, non dovranno essere generiche, ma specifiche sui dati inviati.

La Provincia non emette fattura, in quanto trattasi di rimborsi di spese sostenute e non di prestazioni, ma rilascia, a richiesta, ricevuta di avvenuto pagamento del dovuto.

Per quanto riguarda l'impianto termico, la Provincia ha attivato la gestione del calore tramite convenzione Consip che disciplina le modalità di gestione, conduzione e contabilizzazione del calore, nonché l'incarico di terza responsabilità dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

È fatto obbligo al gestore attenersi alla medesima convenzione per l'utilizzo in orario extrascolastico e festivo, da concordarsi con la ditta gestore dell'impianto di riscaldamento.

Per quanto riguarda le utenze non vi sono contatori dedicati per la struttura sportiva: tenuto anche conto dell'utilizzo promiscuo la contabilizzazione dei servizi erogati avverrà come di seguito:

Servizio di Riscaldamento

Il costo per il mantenimento energetico della palestra è suscettibile di variazioni in funzione del prezzo del petrolio e delle condizioni climatiche.

La quantificazione viene determinata dal consuntivo di spesa della stagione di riferimento del periodo, secondo quanto disposto dalla Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi, Ed. 4, ai sensi dell'Art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'Art. 58, Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, sulla base delle ore erogate a seguito di relative richieste.

Energia elettrica

La quantificazione dei consumi di energia elettrica verrà determinata moltiplicando le ore di utilizzo della struttura derivanti dal calendario di utilizzo, da comunicare periodicamente, nel periodo di riferimento, per il costo dei consumi effettivi degli apparati che vengono attivati, Nello specifico si ha una contabilizzazione oraria in presenza di erogazione del servizio di riscaldamento ed una per il solo utilizzo della struttura, i costi applicati vengono adeguati nel tempo all'andamento dei costi energetici effettivamente sostenuti.

Acqua calda sanitaria

La quantificazione avviene moltiplicando le ore di erogazione richieste, nel periodo di riferimento, stimando un consumo orario di 0.50 mc per il costo del singolo mc di acqua effettivamente sostenuto, i costi applicati vengono adeguati secondo l'andamento dei costi praticati dai gestori.

Il gestore dovrà comunicare – esclusivamente per iscritto, preferibilmente con e-mail con congruo anticipo (almeno tre giorni feriali) la richiesta di accensione dell'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria (quantitativo minimo 2 ore/ 4 ore nei giorni festivi e in cui la scuola è chiusa) al preposto ufficio provinciale.

Art 9

Personale impiegato

Il gestore deve garantire a propria cura e spese tutto il personale, ove impiegato, e dovranno osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Il gestore si obbliga a osservare e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario (dispositivi di protezione individuale, ecc.) per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 81/2008 etc).

Il gestore è responsabile dell'applicazione di tutte le normative in materia di personale e del possesso di idoneità dello stesso, nonché risponderà di ogni scorrettezza nel comportamento o manomissione dei beni, imputabile agli incaricati dei servizi.

Art. 10

Richiami per inadempienze

Il mancato rispetto degli obblighi comporterà una prima lettera di richiamo ed in caso di inottemperanza o di altre contestazioni, la risoluzione immediata in danno del presente contratto, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'art.7.

Il gestore dovrà comunicare all'ente proprietario e alla Dirigenza Scolastica i nominativi degli addetti propri o del soggetto affidatario della custodia della palestra ed ogni variazione che si dovesse verificare nella composizione degli addetti medesimi; gli addetti dovranno

essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, che, durante il servizio, dovrà essere tenuto visibile.

Art.11

Tenuta registro giornaliero

Il gestore dovrà tenere un registro giornaliero, dove dovranno essere annotati l'ora di inizio ed il termine dell'utilizzo della struttura, nonché rilevati gli eventuali danni che si dovessero riscontrare, dei quali, peraltro, come evidenziato all'art. n. 4, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente proprietario. E' opportuno che tale registro venga compilato in sintonia con la scuola interessata.

Art. 12

Consegna della palestra

La palestra è affidata al gestore da parte del Servizio Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla medesima. La consegna della palestra avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra il gestore ed il Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali e dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale e il gestore si impegna fin da ora a restituire fabbricati, servizi ed arredi nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura conseguente all'esercizio delle attività svolte.

Nell'eventualità di danni imputabili o meno al gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle ordinarie condizioni nel termine assegnato dalla Provincia, a propria cura e spese. In nessun caso le chiavi dovranno essere consegnate a persone o soggetti diversi da quelli a cui il gestore affiderà la gestione della palestra, a qualsiasi titolo o per alcun motivo.

Art. 13

Usi consentiti

Non dovranno comunque essere consentiti usi e destinazioni degli impianti che non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei medesimi ai sensi delle normative vigenti in materia: CEI - ENPI- VV.F. Il gestore resta comunque responsabile a tutti gli effetti titolare dell'attività ai fini del rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Art. 14

Esonero di Responsabilità della Provincia

Con la firma del presente atto la Provincia viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone/cose/animali derivanti dallo svolgimento dell'attività e dall'inosservanza delle norme vigenti.

Art.15

Durata della convenzione

La presente concessione ha durata tre anni a decorrere dal 01/07/2025, rinnovabile per ulteriori tre anni, mediante richiesta scritta da parte del gestore.

La Provincia si riserva comunque la facoltà di non rinnovare il contratto al termine dei tre anni.

Art. 16

Obblighi delle Parti ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e del Codice di comportamento della Provincia di Perugia

Le Parti si impegnano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Codice di Comportamento nonché dal "Codice di comportamento della Provincia di Perugia" approvato con deliberazione del Presidente n. 298 del 18.12.2023, esecutiva.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di violazione dalle Parti contraenti degli obblighi derivanti dalla citata normativa.

Art. 17

Clausola anti-pantouflage

Il gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione Contraente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto della Contraente medesima. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18

Risoluzione del contratto

E facoltà dell'Amministrazione Contraente risolvere il contratto quando il gestore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dalla Provincia di Perugia, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

La risoluzione del contratto di appalto avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione dei contratti.

Art. 19

Recesso

L'Amministrazione Contraente, dando un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo: resta ferma la restituzione dell'eventuale parte di canone annuo di concessione corrisposta in anticipo dal gestore per il periodo in cui il medesimo gestore non può utilizzare l'impianto a seguito del recesso.

Art. 20

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non trovano diversa composizione, verrà adito in via esclusiva il Foro di Perugia.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità dallo stesso previste. Inoltre, ai sensi del citato Regolamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto.

Art. 22

Spese di registrazione

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del gestore.

Letto confermato e sottoscritto.

Perugia, _____

Per la Provincia di Perugia

Per l'ASD

Ing. Andrea Moretti